

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3219 del 05/07/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA RIO CERNUSCA AD USO AGRICOLO, AREA CORTILIVA E PER IL MANTENIMENTO DI FABBRICATO IN LOCALITA' CERNUSCA IN COMUNE DI TRAVO (PC). CONCESSIONARIE: NELLA GAZZOLA E OLGA GUASTI. PRATICA: PC04T0036.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3303 del 04/07/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque LUGLIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PREMESSO CHE la Sig.ra Gazzola Irene e il Sig. Gazzola Renato erano titolari in tempi risalenti di una concessione rilasciata dall'intendenza di Finanza relativa ad aree di demanio idrico del torrente Cernusca il Loc. Cernusca nel Comune di Travo (PC) distinte al Fg. 52 mappali 384, 385 e 386 di Ha 0.21.30 per area cortiliva e ortiva e per mantenimento di porzioni di fabbricati rurali (PCPPT0044);

PRESO ATTO che degli eredi dei signori Gazzola Irene e Gazzola Renato, proprietari di beni in aree private adiacenti ai beni demaniali in concessione agli stessi, hanno chiesto due concessioni

distinte di due porzioni dell'area concessionata pratica **PCPPT0044**, da cui sono state individuate due pratiche denominate **PC04T0036** (oggetto della presente concessione) e **PC04T0037** (oggetto di altro procedimento non trattato nella presente concessione);

PRESO ATTO nello specifico della domanda PG.50853 del 25/06/2004 con cui la sig.ra Gazzola Nella, c.f. GZZNLL53C50L348O, in qualità di erede di beni in area di proprietà privata adiacenti ai beni demaniali in concessione ai signori Gazzola Irene e Gazzola Renato, residente in Comune di Gragnano Trebbianese (PC), ha chiesto la concessione per l'occupazione di aree demaniali del torrente Cernusca identificate catastalmente nel comune di Travo (PC) Fg 52 mappali 386 e 476 e al Fg 53 Mappale 404 (pratica **PC04T0036**);

PRESO ATTO dell'integrazione PG.88435 del 29/11/2004 con cui le Sig.re Gazzola Nella e Guasti Olga c.f. GSTLG025M56G5350 hanno inviato documentazione tecnica relativa a rilievi piano altimetrici, sezioni dell'alveo e documentazione attestante l'uso dell'area risalente nel tempo, e richiesta di contestazione della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di cui all'art. 22 l.r. 7/2004;

PRESO ATTO della nota PGDG/2018/16983 del 29/11/2018 con la quale il Servizio Difesa della Costa e del Suolo della Regione Emilia Romagna ha chiesto di esprimere parere di competenza all'istanza di acquisto ai sensi dell'art 5 bis della l. 212/2003 presentata dalle sig.re Gazzola Nella e Guasi Olga all'Agenzia del Demanio sede di Bologna con nota prot. 2018/604 del 19/01/2018 e riguardante porzione di fabbricato rurale di mq 116,00 distinta al Fg 52 Mappale 386 del N.C.T. del Comune di Travo (PC) e un terreno di mq 234 distinto al Fg 52 Mappale 476 del N.C.T. del Comune di Travo (PC);

PRESO ATTO INOLTRE dell'integrazione PG/2019/12124 del 24/01/2019 con la quale sono state specificate e aggiornate le occupazioni richieste, successivamente suddivise per praticità in due lotti:

Lotto A di cui è stata richiesto l'acquisto ai sensi dell'art 5 bis della l. 212/2003:

- mq 116,00 per porzione di fabbricato rurale (portico legnaia e deposito attrezzi) distinta al Fg 52 Mappale 386 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 234 di area cortiliva distinta al Fg 52 Mappale 476 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)

Lotto B richiesti in concessione e non assoggettati alla L. 212/2003:

- mq 790,00 per area cortiliva distinta al Fg 52 Mappale 476 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 1760,00 per uso agricolo (sfalcio) distinta al Fg 53 Mappale 404 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 66 del 06/03/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa demaniale è qualificabile, per la definizione del canone, come uso occupazione per fabbricati, area cortiliva e agricolo (incolto produttivo),

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta Idraulico PGDG/2019/60094 del 15/04/2019) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del *demanio* e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che le richiedenti hanno versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2019 per tutta l'area richiesta in concessione (Lotto A + Lotto B);
- le spese relative all'uso pregresso della risorsa demaniale;
- la somma pari a 598,12 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale nel conto IBAN IT18C0760102400000000367409 in data 20/05/2019;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione codice pratica PC04T0036 ai sensi dell'art. 22 l.r. 7/2004;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alle sig.re Gazzola Nella c.f. GZZNLL53C50L348O e Guasti Olga c.f. GZZNLL53C50L348O la concessione per l'occupazione di area demaniale del Rio Cernusca, in Comune di Travo (PC), località Cernusca, relative alla pratica n. PC04T0036, come qui di seguito dettagliate:

Lotto A di cui è stata richiesto l'acquisto ai sensi dell'art 5 bis della l. 212/2003:

- mq 116,00 per porzione di fabbricato rurale (portico legnaia e deposito attrezzi) distinta al Fg 52 Mappale 386 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 234 di area cortiliva distinta al Fg 52 Mappale 476 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)

Lotto B (non assoggettati alla L. 212/2003):

- mq 790,00 per area cortiliva distinta al Fg 52 Mappale 476 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 1760,00 per uso agricolo (sfalcio) distinta al Fg 53 Mappale 404 del N.C.T. del Comune di Travo (PC);

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2024;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalle concessionarie in data 22/05/2019 (PG/2019/83620 del 27/05/2019);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 598,12 euro, di cui € 261,14 per la porzione identificata *Lotto A* , e di cui € 336,98 per la porzione identificata *Lotto B*;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 598,12 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
originale firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alle sig.re Gazzola Nella c.f. GZZNLL53C50L348O e Guasti Olga c.f. GZZNLL53C50L348O (cod. pratica PC04T0036).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L' area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua rio Cernusca, individuata al fg. n. 52 mapp. n. 386 e 476 e fg. N. 53 mapp. N. 404 del NCT del Comune di Travo (PC), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a complessivi mq 2900, è destinata agli usi qui di seguito dettagliati:

- mq 116,00 per porzione di fabbricato rurale (portico legnaia e deposito attrezzi) distinta al Fg 52 Mappale 386 del N.C.T. del Comune di Travo (PC) di cui è stata richiesta la sdemanializzazione insieme a parte delle aree sotto riportate;
- mq 1024,00 per area cortiliva distinta al Fg 52 Mappale 476 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 1760,00 per uso agricolo (sfalcio) distinta al Fg 53 Mappale 404 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente IT94H0760102400001018766103, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica e l'anno di riferimento;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a euro 598,12, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto a derivare i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Le concessionarie possono occupare il terreno demaniale secondo l'uso richiesto senza poter introdurre altri manufatti né piantagioni di alcun tipo;

2. Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, le concessionarie saranno tenute a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente;

3. La presente concessione è accordata salvi i diritti dei terzi e pertanto le concessionarie saranno ritenute uniche e sole responsabili:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche,
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata,
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terranno sollevata ed indenne l'amministrazione regionale e il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che potesse venire loro per effetto dell'esecuzione dell'opera
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni e infortuni

4. La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area) è a totale carico delle concessionarie, individuate a tutti gli effetti quali custodi dell'area in concessione;

5. Le concessionarie sono tenute a garantire sempre l'accesso all'alveo da parte dell'Autorità idraulica e dei Soggetti autorizzati;

6. Eventuali interventi sulle opere di difesa spondale da parte dei Soggetti autorizzati sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto imponendo alle concessionarie la rimozione dei ripari e protezioni messi in opera in tutela della sicurezza dei luoghi.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. . n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.